

non fare il rapporto esatto in tutte le cose che potevano legittimare i processi; i casi sono previsti dal regolamento, particolarmente nella milizia: se molto si è lasciato ad arbitrio, si è anche provveduto a molto: è vero che tutto non si eseguisce, ma ciò non pertanto continuerei ad osservare che se vogliamo l'indipendenza del Gran Giudice (senza la quale non si può ammettere l'idea della legge, e che io concorro a mantenere), allora mi accosterei alla Commissione quando vorrà ammettere in principio questa indipendenza. Io credo assolutamente che possiamo conservare, con un enndamento, i mezzi che chiede il signor ministro per rafforzare quell'assoluta disciplina ch'ei desidera e che è necessaria per mantenere la forza in un esercito così italiano, in un esercito che se è disciplinato è capace di grandissime imprese. Io sostengo che il Gran Giudice se non è indipendente non è altro che una *sinecura*, una carica affatto inutile.

LONGONI. Io non posso essere dell'idea del deputato Lyons, quand'ei dice che i comandanti dei corpi non avessero l'arbitrio di non sottoporre a giudizio le colpe che si commettevano nei reggimenti. Pur troppo l'indisciplina nell'armata è stata generata da ciò, che alcuni capi di corpi si sono fatto lecito di nascondere colpe nei soldati a loro soggetti, quali colpe se fossero subito state represses coi mezzi portati dalle nostre leggi, non si sarebbe messo il ministro della guerra nella circostanza di dover stabilire il Gran Giudice d'armata, nè solo stabilire un tribunale indipendente dal generale in capo per la pronta sollecitudine della giustizia militare, ma anche in certo modo per sorvegliare che nessuna colpa dell'esercito andasse impunita. Vorrei quindi che se non si trova opportuna la creazione del Gran Giudice d'armata si cercasse di fare in modo che i capi del corpo fossero sorvegliati da questo lato, affinchè qualunque colpa venisse a succedere nell'armata, ne seguisse la necessaria istruttoria.

IL MINISTRO DELLA GUERRA. Chiedo di dire due parole su di un fatto personale. Dissi ieri che uno dei motivi per i quali avea deciso di ritirare la mia proposta era questo di non entrare in una discussione che credo assai nociva. Ora l'onorevole preopinante ha detto che moltissime colpe nell'esercito rimasero impunite per difetto dei superiori che non vollero palesarle. Io credo invece che se di qualcosa ci dobbiamo dolere, questa è che di molti falli si menò gran rumore, che in realtà non furono commessi mai; e molti vennero come colpevoli avuti, che poi apparvero innocenti. Questi sono fatti che ho creduto di non poter permettere si ignorassero. Ma nuovamente ripeto che io credo più che altro nocive simili discussioni.

PINELLI, ministro dell'interno. Io vorrei che la Camera ritenesse il concetto, non ha guari espresso dal ministro della guerra, sulla necessità di agire sovra la immaginazione dei soldati, onde più agevolmente conservare in tutto il suo rigore la disciplina; questa erasi alquanto rilassata per due cagioni principalmente. L'una sta in ciò che il tribunale, ossia l'Uditorato di guerra, non spiegò tutta quella energia che le circostanze richiedevano, ma procedette invece con quella lentezza medesima che usava ai tempi di pace. L'altra è nell'essere stata abolita la dignità di Gran Preposto. Era questa un'alta carica, stata introdotta col Codice militare, la quale non parendo più in armonia col reggimento costituzionale, perchè induceva un'autorità eccezionale, straordinaria, venne soppressa. Questa soppressione potè contribuire assai a rilassare il vincolo della disciplina, perchè l'idea del Gran Preposto esercitava non poca autorità sull'animo dei soldati, ingenerando il concetto d'una più attiva e più rigorosa sorveglianza. Importa adunque di supplire in altro modo all'abo-

lizione della carica di Gran Preposto coll'istituire una dignità nuova, la quale mentre per l'una parte sia in accordo colle nostre nuove istituzioni, abbia d'altra parte sull'animo dei soldati l'efficacia necessaria per ristabilire la disciplina. Ci si dice che potrebbe bastare l'uditore generale di guerra: forse questo è vero, ma sarebbe almeno necessario che si ritenesse in certa guisa la di lui autorità ad una fonte, ad un'idea nuova, affinchè potesse avere qualche maggiore influenza sull'esercito. Ed in considerazione appunto della necessità d'una dignità nuova, che non siasi ancora in nessuna guisa compromessa, avevamo pensato alla creazione di questa nuova carica, la quale, credo io, potrebbe, se non altro, giovare molto per dare maggiore centralità di sorveglianza, maggior forza d'azione alla disciplina, per raggiungere e punire i colpevoli.

LONGONI. Io non contesto ciò che vi ha detto il ministro della guerra, che molti cioè furono rimandati assolti dal Consiglio di guerra; nel qual caso, sarebbe il Consiglio di guerra che avrebbe avuto torto; torto che non si potrebbe togliere neanche colla creazione del Gran Giudice, il quale non avrebbe influenza sufficiente. Io lo so per esperienza, perchè fui io stesso testimone del rifiuto che più volte fecero i capi di sottoporre al Consiglio di guerra individui colpevoli d'insubordinazione. Se così non avessero fatto, non si sarebbe poi più tardi e irreparabilmente manifestata quella insubordinazione che disordinò affatto il nostro esercito, e che in gran parte fu cagione della nostra ritirata.

PESCATORE. Credo che sia necessaria un'osservazione sulla competenza del giudice istruttore. Il giudice istruttore non può avere l'iniziativa, perchè il giudice istruttore è imparziale; deve raccogliere tanto le circostanze favorevoli come quelle contrarie all'accusato: quest'imparzialità esclude l'iniziativa. L'iniziativa a chi spetta adunque nel sistema attuale? Ai comandanti del corpo, comandanti militari. I comandanti militari col mezzo dei loro rapporti danno l'impulso all'azione del giudice istruttore, il quale procede secondo le circostanze.

Ciò posto, veniamo ad esaminare quale utilità possa presentare la proposta della istituzione di un Gran Giudice. Questa proposizione aggiunge un ufficiale a quelli che già esistono, il quale dà l'impulso all'elezione dell'uditore di guerra. Io credo a questo riguardo doversi distinguere tra i processi che siano da istruirsi contro i delinquenti ordinari, e quelli diretti contro i grandi colpevoli. Permetta la Camera che io esamini l'istituzione che ci viene proposta sotto questo doppio rapporto.

Se si tratta di delinquenti ordinari, io credo che l'istituzione del Gran Giudice sia superflua, e fors'anco dannosa: superflua, perchè bastano i comandanti dei rispettivi corpi, e in ogni caso il generale comandante un corpo potrà dare l'impulso all'azione dell'uditore di guerra; dannosa, perchè potrà facilmente avvenire che sotto pretesto che esiste un Gran Giudice il quale deve occuparsi dei processi da intentarsi, i comandanti militari si dispensino dal fare i rapporti o almeno dal sollecitare l'uditore di guerra.

Che se trattisi di grandi colpevoli, la questione sembra cambiar di aspetto. Sovente un individuo solo, per quantunque in altissima dignità costituito, non ha autorità morale sufficiente; d'altronde il generale in capo talora è vincolato da certe relazioni, che non gli lasciano piena libertà di azione verso coloro coi quali è in continuo rapporto. Sembra quindi che possa giovare il comunicare l'autorità che già spetta al generale in capo, a quell'uffiziale eziandio che ci si propone di chiamar Gran Giudice. Così se uno è impedito, l'altro potrà esercirla in di lui vece. Ma importa che l'uffiziale nomi-